



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 43

**Publicato sul sito www.agcm.it
11 novembre 2024**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A476D - CONAI-GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA-REVISIONE IMPEGNI	
<i>Provvedimento n. 31348</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	7
C12666 - PTI ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI ILIAD ITALIA	
<i>Provvedimento n. 31349</i>	7
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	14
AS2037 - ROMA CAPITALE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E	
SERVIZI COMPLEMENTARI - - ESTENSIONE DURATA CONTRATTI VIGENTI	14
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	21
PS12254 - HYUNDAI-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO	
<i>Provvedimento n. 31351</i>	21
PS12727 - RAPTOR 4X4-CREDIT CARD SURCHARGE	
<i>Provvedimento n. 31355</i>	25
IP367 - MULPOR-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY	
<i>Avviso di proroga del termine per la conclusione del procedimento</i>	33

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A476D - CONAI-GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA-REVISIONE IMPEGNI

Provvedimento n. 31348

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 17 luglio 2014, n. 25035, con la quale era stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito, "CONAI") e del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (di seguito, "COREPLA" e, insieme a CONAI, anche " Consorzi"), per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE nel mercato dell'avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali secondari e terziari e, in particolare, di eventuali condotte abusive escludenti nei confronti della società Aliplast S.p.A. (di seguito, "Aliplast"), gestore di un c.d. "sistema autonomo", denominato Sistema P.A.R.I.;

VISTA la propria delibera del 3 settembre 2015, n. 25609, con la quale, in chiusura di istruttoria, sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dai Consorzi, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, "Impegni"), senza indicazione di un termine temporale per la loro cessazione;

VISTA l'istanza di revoca degli Impegni, inviata dai Consorzi il 20 settembre 2024;

VISTE le informazioni integrative prodotte dai Consorzi il 4 ottobre 2024 e le osservazioni presentate da Aliplast l'11 ottobre 2024;

CONSIDERATO che l'istanza si fonda sulle modifiche che hanno interessato il settore in esame negli anni trascorsi dalla chiusura dell'istruttoria e, in particolare, sull'evoluzione del quadro normativo e fattuale di riferimento che, a parere di CONAI e COREPLA, avrebbero reso gli Impegni non più di immediata e piena applicazione;

RITENUTO, pertanto, necessario verificare se siffatta evoluzione del settore interessato sia tale da giustificare la revoca o la revisione degli impegni resi obbligatori con la delibera del 3 settembre 2015, n. 25609, e ritenuto che la valutazione dell'istanza, avendo per oggetto la revoca o la revisione degli impegni resi obbligatori, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, debba essere effettuata in contraddittorio con i Consorzi ed eventuali terzi interessati;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento per valutare l'istanza di revoca o di revisione avente a oggetto gli impegni resi obbligatori con delibera del 3 settembre 2015, n. 25609;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti dei Consorzi CONAI e COREPLA, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/1990, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza II di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Battista;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza II di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 28 febbraio 2025;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12666 - PTI ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI ILIAD ITALIA

Provvedimento n. 31349

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società PTI Italia S.p.A., pervenuta in data 30 agosto 2024, come integrata, da ultimo, in data 12 settembre 2024;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 16 ottobre 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. PTI Italia S.p.A. (di seguito, "PTI Italia") è una società di diritto italiano indirettamente controllata da Phoenix Tower US Holdings L.P., *holding* del Gruppo PTI, attivo nel settore delle infrastrutture *wireless*, attraverso un portafoglio di oltre 25.000 siti presenti in più di venti Paesi in Europa e in America.

PTI Italia, in particolare, opera nella gestione di apparati passivi per l'ospitalità (*hosting*) degli apparati trasmissivi attivi (quali anche antenne 5G) da parte principalmente degli operatori di telecomunicazioni, offrendo, altresì, i relativi servizi propedeutici all'ospitalità, quali, ad esempio, la ricerca e l'acquisto di infrastrutture passive per lo sviluppo della rete, la gestione dei contratti immobiliari, ecc., nonché servizi di supporto nello sviluppo della rete 5G attraverso l'utilizzo del c.d. *Next Generation System* – NGS – e del c.d. *Distributed Antenna System* – DAS.

A valle dell'acquisizione di una partecipazione di minoranza in Phoenix Tower US Holdings L.P. da parte di Grain Management LLC and BlackRock Alternatives Management LLC, PTI è controllata congiuntamente da Grain Management LLC e Blackstone.

Nel 2022 il Gruppo PTI ha realizzato un fatturato, che include anche quello delle sue controllanti, complessivamente pari a [100-567]*miliardi di euro, dei quali [1-10] miliardi di euro realizzati in Italia.

2. Oggetto di acquisizione è un Ramo di Azienda costituito da 1.900 infrastrutture passive per la telefonia mobile (di seguito, "Siti"), consistenti in costruzioni, recinzioni, torri, tralicci, pali,

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

fondazioni e armadietti, nonché qualsiasi attrezzatura relativa al funzionamento e alla sicurezza dei Siti stessi. Ciascun Sito è finalizzato a supportare torri o tralicci per antenne e apparati di telecomunicazioni per la trasmissione del segnale radiomobile delle reti di telefonia mobile o FWA. Il trasferimento comprende altresì i contratti di locazione o sub-locazione relativi a tetti di edifici o porzioni di terreno, i contratti di co-locazione eventualmente esistenti (relativi ai servizi di *hosting* degli apparati di operatori terzi sul Sito), i permessi relativi ai Siti, ulteriori rapporti contrattuali nonché le passività connesse ai contratti trasferiti. Allo stato, non tutti i Siti sono stati già identificati dalle Parti.

Il Ramo di Azienda oggetto di acquisizione è attualmente controllato da Iliad Italia S.p.A. (di seguito, "Iliad").

Il fatturato ascrivibile al Ramo di Azienda¹ è complessivamente pari a circa [35-100] milioni di euro, che saranno interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di PTI Italia di un Ramo di Azienda costituito da infrastrutture passive per la telefonia mobile. Più in particolare, in forza di quanto previsto dal *Framework Agreement* e dal *Master Service Agreement*, PTI Italia acquisterà, per il tramite di alcuni trasferimenti successivi, con scadenza trimestrale, gruppi di Siti costituiti da un minimo di [omissis] a un massimo di [omissis], nel corso dei cinque anni successivi alla sottoscrizione del *Master Service Agreement*. Tali trasferimenti saranno effettuati solamente una volta che i Siti ricompresi in ciascun gruppo saranno pienamente operativi. In proposito, le Parti rappresentano di aver già individuato [omissis] Siti, esistenti e pienamente operativi o in procinto di esserlo nonché [omissis] Siti, per i quali sono state già chieste le necessarie autorizzazioni, prima della sottoscrizione dei contratti relativi alla presente operazione, le quali dovrebbero essere ottenute con un ragionevole grado di certezza in tempi brevi; gli ulteriori [omissis] Siti, invece, saranno identificati e realizzati da Iliad in futuro.

4. Sul punto, le Parti rappresentano che è ragionevolmente certo che il perimetro dell'operazione comprenderà effettivamente il trasferimento da Iliad a PTI Italia di 1.900 Siti. Al riguardo, le Parti rappresentano che (i) nei contratti è stabilito un numero minimo di Siti da trasferire pari a 1.000, pena il pagamento di un indennizzo da parte di Iliad a PTI Italia; (ii) Iliad avrà il diritto di vendere a PTI Italia (e PTI Italia avrà l'obbligo di acquistare) 900 Siti ulteriori; (iii) riguardo a tali ulteriori Siti, su Iliad incombe un obbligo di esclusiva ai sensi del quale, per cinque anni dalla sottoscrizione del *Master Service Agreement*, potrà vendere Siti solo a PTI Italia (a meno che prima di tale scadenza abbia già venduto a PTI Italia tutti i 1.900 Siti); (iv) Iliad prevede di alienare almeno 1.900 Siti entro il medesimo lasso temporale (come sarebbe confermato anche dal Piano indicativo di trasferimento

¹ Ai fini del calcolo del fatturato del Ramo di Azienda, le Parti hanno rappresentato che poiché non tutti i Siti sono stati già identificati e quelli identificati e operativi hanno generato limitatissimi ricavi per attività verso terzi, essendo sostanzialmente utilizzati dalla stessa Iliad, il fatturato è stato stimato considerando [omissis]. Ciò in linea con quanto previsto dal par. 163 della *Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004*, per cui, per il calcolo del fatturato di un'unità commerciale che in passato aveva soltanto introiti interni, "...in particolare per le operazioni che comportano l'outsourcing dei servizi tramite il trasferimento di un'unità commerciale. [...] Se il fatturato precedentemente interno non sembra corrispondere ad una valutazione di mercato delle attività in questione (e, pertanto, al futuro fatturato previsto sul mercato), le entrate previste sulla base di un accordo con la precedente impresa madre possono essere un sostituto adeguato".

annuale interno di Iliad); (iv) PTI Italia, dal canto suo, avrà l'obbligo di acquistare fino a 1.900 Siti entro tale termine; (v) infine, dal punto di vista operativo, nei contratti è stata fissata [omissis].

5. Infine, l'operazione prevede che per l'intera durata del *Master Service Agreement* (i.e. cinque anni, salvo rinnovo) in relazione ai Siti trasferiti PTI Italia si impegna a fornire: (i) servizi di *hosting* per l'installazione degli apparati trasmissivi di Iliad sulle Infrastrutture Passive dei Siti, ossia per l'installazione delle componenti attive della rete radiomobile che consentono la trasmissione e la gestione dei segnali radiomobili, quali le apparecchiature delle stazioni base e le unità di controllo, nonché i relativi collegamenti trasmissivi, compreso il sistema di antenne, di proprietà di Iliad e gestiti da quest'ultima; (ii) servizi accessori (alcuni dei quali potrebbero essere richiesti a discrezione di Iliad), lavori di sviluppo e studi relativi al miglioramento/all'evoluzione dei Siti e all'installazione degli apparati di trasmissione di Iliad.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di impresa. A tal fine, si rappresenta che l'acquisizione del controllo su parte di impresa può essere considerata una concentrazione soltanto se essa ha ad oggetto "un'attività con una presenza sul mercato, alla quale può essere chiaramente attribuito un fatturato di mercato"² e, dunque, nel caso in esame, il perimetro dell'operazione deve essere circoscritto ai Siti che sono già stati individuati. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

7. L'obbligo di fornitura di servizi sottoscritto dalle Parti può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui mira a garantire la continuità di approvvigionamento dei servizi necessari allo svolgimento delle attività rilevate dall'acquirente, per un periodo massimo di cinque anni³.

IV. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

8. In data 18 settembre 2024 è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", di esprimere un parere relativamente all'operazione di concentrazione in oggetto, in vista dell'adozione del provvedimento finale.

² Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, para. 24.

³ Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, para. 32 e ss.

9. In data 16 ottobre 2024 è pervenuto il parere di AGCOM, adottato con delibera n. 389/24/CONS del 9 ottobre 2024, con cui è stata espressa adesione alle conclusioni dell’Autorità riportate nello schema di provvedimento. In particolare, AGCOM condivide le conclusioni dell’Autorità secondo cui, in base agli elementi raccolti nell’istruttoria, l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. AGCOM condivide inoltre la definizione del mercato rilevante, di dimensione nazionale, delle infrastrutture passive di telecomunicazione, alla luce delle caratteristiche tecniche che distinguono i segnali di radiodiffusione mobile da quelli di radiodiffusione televisiva e sonora e che influenzano la dislocazione degli apparati trasmettenti sul territorio nazionale.

V. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE

Il mercato rilevante

10. In ragione delle attività svolte dal Ramo di Azienda, la concentrazione in oggetto interessa il settore delle infrastrutture dedicate all’ospitalità di impianti di diffusione di telecomunicazione, costituite da infrastrutture verticali (torri, pali, tralicci) idonee a ospitare le antenne degli operatori di rete e da fabbricati attrezzati per l’ospitalità degli apparati trasmettenti.

11. Le infrastrutture passive di telecomunicazione comprendono le strutture su cui vengono installate le apparecchiature elettroniche di telecomunicazione. Tali *asset* includono tutti gli elementi necessari per una cella (mobile o *wireless*), eccetto le apparecchiature elettroniche di telecomunicazione (le c.d. “infrastrutture attive”), e comprendono torri, *rooftop* e altri *asset* infrastrutturali, quali, ad esempio, opere civili, pali, piloni, tralicci, recinzioni, ripari, scaffalature di servizio, fondazioni, batterie, impianti elettrici e di condizionamento, – in alcuni casi – contratti di fornitura di energia elettrica, condotti e sistemi di sicurezza sulle strutture, luci di segnalazione degli aeromobili, sistemi di protezione contro i fulmini, terreni in locazione e immobili di proprietà.

12. L’offerta di servizi di ospitalità comprende la messa a disposizione dello spazio sull’infrastruttura passiva, per il quale i clienti pagano un canone al fornitore. Gli operatori di rete mobile (MNO) installano sulle infrastrutture passive apparecchiature *Radio Access Network* (RAN) come antenne, radio e unità in banda base sulle torri per la trasmissione di segnali mobili. L’insieme dell’infrastruttura passiva e delle reti attive consente al MNO di fornire servizi vocali e di trasmissione dati⁴.

13. Come già rilevato nei citati precedenti dell’Autorità, le infrastrutture passive sono state originariamente costruite per uso in autoproduzione (utilizzo *captive*, ossia vendite infra-gruppo di servizi di ospitalità generate dall’auto-provvigionamento degli MNO presso le società che gestiscono le proprie infrastrutture) da parte degli operatori di rete per i propri MNO ma si è progressivamente sviluppata un’offerta indipendente di servizi di ospitalità a terzi (offerta *non captive*, ovvero vendite generate da servizi offerti a operatori di telecomunicazione terzi).

14. Con specifico riguardo ai servizi di natura *non captive*, come quelli in esame nella presente operazione, la Commissione europea ha rilevato che, ad esito dell’esternalizzazione a terzi della gestione di siti precedentemente utilizzati per servizi *captive*, gli operatori MNO stipulano contratti

⁴ Cfr. Provv. AGCM del 15 giugno 2021, *C12358 – Cellnex Italia/CK Hutchison Networks Italia*; e Provv. AGCM del 30 marzo 2021, *C12357 – Phoenix Tower International Holdco/Towertel*.

di lungo termine di durata compresa tra i sei e i quindici anni, eventualmente rinnovabili per la medesima durata, con le *tower companies* indipendenti⁵.

15. Quanto alla capacità produttiva del settore nazionale rilevano le limitazioni imposte dalla regolazione ambientale in termini di massimali di emissione di onde elettromagnetiche da parte dei singoli impianti. Sotto il profilo regolamentare, infatti, esistono vincoli attinenti ai limiti dei campi elettromagnetici (di seguito “EMF”). La normativa italiana EMF è stata di recente modificata dall’articolo 10 della legge 30 dicembre 2023 , n. 214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022); in particolare, il legislatore ha previsto che “*Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea*”. In aggiunta, determinati limiti esistono anche in virtù del quadro normativo locale o regionale (o in virtù della sua interpretazione) che talvolta ostacola gli attori del mercato nell’estendere la propria presenza in determinate aree, come altresì rilevato in passato dall’Autorità⁶.

16. Ulteriori limitazioni della capacità produttiva derivano dalle peculiarità strutturali di numerose città italiane – caratterizzate dalla presenza di centri storici e borghi antichi – presso i quali non è consentita l’installazione di impianti di notevoli dimensioni o di elevata potenza, in virtù dei vincoli ambientali e paesaggistici imposti dalla legislazione e regolazione nazionale e locale. Per questo motivo, sulle medesime infrastrutture passive è possibile la co-locazione di apparati di infrastrutture attive di diversi MNO (il c.d. *co-siting*), specialmente in comuni aventi popolazione inferiore ai 35.000 abitanti.

17. Ciò detto in termini generali, per quel che concerne più strettamente la definizione del mercato rilevante, si ricorda che, secondo i citati precedenti dell’Autorità, sotto il profilo merceologico, il mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili risulta distinto dal mercato delle infrastrutture destinate all’ospitalità di altre tipologie di apparati e, in particolare, dai mercati delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora.

18. Ciò, in ragione delle peculiari caratteristiche del segnale trasmissivo ai fini dell’individuazione dei siti e delle infrastrutture idonee a ospitare gli apparati trasmissivi. In particolare, la trasmissione del segnale attraverso rete cellulare mobile è caratterizzata da bidirezionalità e bassa potenza ed è pertanto necessario utilizzare un numero elevato di siti collocati in prevalenza nelle aree ad alta densità abitativa. Al contrario, il segnale televisivo è di tipo direzionale, quindi risulta necessario considerare l’orientamento delle antenne di ricezione. I segnali radiomobili e radiofonici sono di tipo omni-direzionale e, dunque, non rileva il loro posizionamento, bensì la prossimità con gli apparati riceventi. Le differenze tecniche che si riscontrano nei segnali di tipo radiofonico, televisivo e radiomobile comportano la necessità di utilizzare infrastrutture differenti, che possono ritenersi sostituibili solo marginalmente.

⁵ Cfr. Decisione della Commissione europea del 6 marzo 2020, caso *M.9674 – Vodafone Italia/TIM/INWIT JV*.

⁶ Cfr. *AS1893 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2023*, segnalazione del 22 giugno 2023 al Governo ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

19. In questo senso, anche la Commissione europea, sebbene abbia lasciato aperta la definizione merceologica del mercato, ha considerato una possibile distinzione tra l'offerta di servizi di ospitalità su macro-siti e micro-siti⁷. Con riguardo a tali segmenti, la stessa Commissione ha considerato un'ulteriore distinzione tra vendite *non captive* e vendite *captive*, senza tuttavia individuare mercati distinti su tale base. Infine, l'analisi quantitativa svolta ha analizzato anche i segmenti dei servizi offerti su macro-siti in aree caratterizzate da un numero superiore (o inferiore) ai 35.000 abitanti.

20. Dal punto di vista geografico, la prassi consolidata nazionale ed eurounitaria considera tale mercato rilevante di estensione nazionale. Infatti, tali attività sono disciplinate da regimi normativi nazionali e le infrastrutture facenti parte del Ramo di Azienda oggetto di acquisizione sono dislocate nell'intero territorio nazionale, andando a soddisfare la domanda di ospitalità nazionale e locale.

Gli effetti dell'operazione

21. Per quel che concerne gli effetti della presente operazione che, come detto, interessa il mercato delle infrastrutture passive di telecomunicazioni (avendo ad oggetto esclusivamente l'acquisizione di cc.dd. macro-siti), di dimensione geografica nazionale, rileva considerare che, in base alle informazioni fornite dalle Parti, PTI Italia rappresenta un operatore di rilevanza molto limitata, con una quota di mercato precedente al perfezionamento dell'operazione pari a circa il [1-5%].

22. Il Ramo di Azienda oggetto di acquisizione è stato finora attivo prevalentemente a favore della stessa Iliad (e dunque con attività *captive*) e solo in minima parte risultava attivo nella fornitura di servizi di *hosting* a terzi, con una quota del tutto marginale. Inoltre, anche considerando la totalità dei Siti oggetto di acquisizione, e anche considerando l'intero progetto di crescita che PTI Italia ha descritto nel Formulario di notifica, la quota di mercato che sarebbe complessivamente attribuibile a PTI Italia risulterebbe inferiore al [5-10%], con un incremento inferiore al [1-5%].

23. Più in generale, il mercato risulta caratterizzato dalla presenza in Italia di due importanti operatori quali INWIT S.p.A. e Cellnex Italia S.p.A., i quali rappresentano da soli oltre il 90% dei macro-siti in Italia.

24. È possibile rilevare (almeno in senso lato, dato che non vi è alcun rapporto di natura verticale tra PTI Italia e i Rami d'Azienda) un rapporto verticale tra il mercato dei servizi di *hosting*, in cui è attiva PTI Italia, e quello dei servizi di accesso alla rete mobile, in cui invece è attiva Iliad (che, ai sensi dell'MSA, sarà l'*anchor tenant* dei Siti). Anche dal punto di vista verticale, tuttavia, l'operazione non appare idonea a sollevare criticità vista la quota di mercato di PTI Italia e la presenza di altri, rilevanti operatori.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che l'obbligo di fornitura sottoscritto dalle parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti temporali sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

⁷ Cfr. Decisione della Commissione europea del 6 marzo 2020, M.9674 – *Vodafone Italia/TIM/INWIT JV*.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2037 - ROMA CAPITALE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI COMPLEMENTARI - - ESTENSIONE DURATA CONTRATTI VIGENTI

Roma, 8 agosto 2024

Roma Capitale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 agosto 2024, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alla determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024, recante "*Attuazione della Memoria di Giunta Capitolina approvata nella seduta del 21 dicembre 2023 per la prosecuzione del contratto in essere con ATAC S.p.A., approvato con deliberazione di G.C. 70/2020, per la gestione dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea relativi alla gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, aggiuntivi alla sosta su strada, su impianti e superfici di Roma Capitale o di terzi. Prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre 2024. Impegno fondi per complessivi €17.481.517,61 (Iva Inclusa), Accertamento entrate per complessivi € 19.913.515,72 (Iva inclusa)*", e alla determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024, recante "*Prosecuzione dell'obbligo di esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana sul territorio di Roma Capitale, in attuazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 dal 01 agosto 2024 al 31 dicembre 2024. Impegno a favore di ATAC S.p.A. di complessivi € 240.621.607,72*". Entrambe le determinazioni sono state trasmesse all'Autorità in data 1° agosto 2024, a seguito di specifica richiesta di informazioni.

Con tali determinazioni, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale ha dato ulteriormente seguito al mandato conferitogli dalla Giunta Capitolina nella Memoria n. 93 del 21 dicembre 2023, recante "*Indirizzi in merito alla prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana e per la gestione dei servizi complementari (parcheggi di interscambio, la gestione della sosta tariffata su strada e la gestione delle rivendite e della commercializzazione dei titoli di viaggio)*", relativa all'espletazione di tutte le attività necessarie a garantire la prosecuzione dei servizi attualmente affidati alla società ATAC S.p.A., adottando il provvedimento emergenziale più idoneo tra quelli previsti dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, applicando i contratti di servizio in essere, e disponendo la garanzia di prosecuzione dei servizi fino al 31 dicembre 2024, o alla data precedente di sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio.

In particolare, la determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 ha disposto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'obbligo per ATAC S.p.A. di continuare a fornire il servizio di trasporto pubblico locale ("TPL") non periferico, in base al contratto in essere, dal 1° agosto 2024 al 31 dicembre 2024, o alla data precedente di sottoscrizione del nuovo contratto di servizio, mentre la determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024, in base alla medesima norma, ha disposto la prosecuzione del contratto in essere con ATAC S.p.A. inerente ai c.d. servizi complementari al TPL di linea - ovvero la gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, su impianti e superfici di Roma Capitale o di terzi - dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, o alla data precedente di sottoscrizione del nuovo contratto di servizio.

L'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale dei provvedimenti in esame.

Innanzitutto, i sopra indicati atti sono stati adottati a valle di una serie di proroghe che si sono succedute a partire dalla fine dell'anno 2019¹, venendo così a mancare - dopo che l'ente ha già usufruito per il servizio di trasporto pubblico locale dell'intero periodo di due anni concesso dalla normativa² - il presupposto dell'esistenza di "circostanze eccezionali" necessario, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi della Commissione Europea, per l'adozione di un'ulteriore proroga di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007³.

¹ Si ricorda che ATAC S.p.A. gestisce i servizi di trasporto pubblico locale e i c.d. servizi complementari in virtù di un affidamento diretto disposto con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2012 valido dal 1° gennaio 2013 al 3 dicembre 2019.

Il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale è stato approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 273/2015 per il periodo dal 1° agosto 2015 fino 3 dicembre 2019 ed è stato successivamente prorogato, insieme al relativo affidamento, una prima volta con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2/2018, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2017, fino al 3 dicembre 2021, subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo (avvenuta il 25 giugno 2019).

Per quanto riguarda i c.d. servizi complementari, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 1342 del 17 dicembre 2019 è stato disposto di affidarli "in continuità amministrativa" ad ATAC S.p.A. dal 4 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. Il 30 gennaio 2020, l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 11, ha dato mandato alla Giunta di approvare il nuovo Contratto di Servizio e di prolungare l'affidamento dei servizi complementari con ATAC S.p.A. "in linea e per la durata dei servizi di trasporto pubblico locale". Con determinazione dirigenziale n. 301 del 20 marzo 2020 è stato nuovamente disposto di "affidare in continuità amministrativa" i servizi complementari per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020. Il vigente contratto di servizio per i c.d. servizi complementari è stato infine approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 70/2020, con durata iniziale prevista dal 1° maggio 2020 fino al 3 dicembre 2021.

È stata poi ulteriormente disposta la proroga del suddetto termine, per entrambi i servizi, al 3 aprile 2022, con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 167/2021 e n. 272/2021, poi al 31 dicembre 2022, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 96/2022, e ancora fino al 31 marzo 2023 con deliberazione n. 453/2022, in virtù di quanto previsto dall'articolo 92, comma 4-ter, del d.l. n. 18/2020. Successivamente, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 107 del 31 marzo 2023, è stata disposta l'ulteriore proroga dell'affidamento dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023. Infine, a seguito dell'adozione della Memoria di Giunta Capitolina n. 93 del 21 dicembre 2023, l'affidamento è stato ulteriormente prorogato per il trasporto pubblico locale fino al 31 luglio 2024 con determinazione dirigenziale n. 1597 del 29 dicembre 2023 e per i c.d. servizi complementari fino al 30 giugno 2024 con la determinazione dirigenziale n. 1569 del 22 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Il susseguirsi di proroghe "a stessi patti e condizioni" ha contribuito a far sì che il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico locale approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 273/2015 con durata prevista dal 1° agosto 2015 al 3 dicembre 2019 sia tuttora quello vigente.

² Si ricorda, in merito, che Roma Capitale ha in effetti già sfruttato l'intero periodo di due anni previsto dalla citata disposizione, nella proroga disposta con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2/2018.

³ Si tratta della "Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia" (2023/C 222/01), in base alla quale: "Nel caso in cui la causa dell'interruzione avvenuta o imminente dei servizi persista quando i provvedimenti di emergenza scadono alla fine del periodo di due anni, l'autorità competente può adottare nuovi provvedimenti di emergenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, a condizione che possa dimostrare che l'aggiudicazione del contratto di

Le proroghe da ultimo adottate con le menzionate determinazioni dirigenziali, inoltre, intervengono su un rapporto contrattuale tra ATAC S.p.A. e Roma Capitale la cui durata è stata ulteriormente estesa: (i) dapprima, fino al 31 dicembre 2023, per effetto di una proroga ritenuta illegittima dall'Autorità nel parere motivato *ex* articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, inviato a Roma Capitale in data 25 maggio 2023⁴ e (ii) successivamente, fino al 31 luglio 2024 per il trasporto pubblico locale non periferico e fino al 30 giugno 2024 per i c.d. servizi complementari, tramite le proroghe ritenute illegittime dall'Autorità nel parere motivato *ex* articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, inviato a Roma Capitale in data 15 marzo 2024⁵.

Apparirebbe superflua, dunque, l'obiezione per cui le circostanze che hanno motivato gli ultimi due atti di proroga di emergenza per evitare l'interruzione del servizio pubblico siano coerenti con quanto sancito dall'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e con i già menzionati orientamenti interpretativi della Commissione Europea, muovendo dal presupposto che devono essere ancora espletate le ulteriori attività necessarie alla definizione del nuovo affidamento, in quanto tali attività sarebbero comunque propedeutiche a proseguire con la procedura dell'affidamento ad ATAC S.p.A.⁶.

Inoltre, come già evidenziato nel precedente parere motivato inviato a Roma Capitale il 15 marzo 2024, persiste anche in questo caso il disallineamento tra committente e società affidataria inerente alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali, visto il rinnovato ricorso all'imposizione coattiva a carico di ATAC S.p.A. a fornire il servizio di trasporto pubblico locale a patti e condizioni preesistenti, eventualità prevista tra le possibili proroghe emergenziali *ex* articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Tale circostanza sottolinea la manifesta difficoltà di Roma Capitale a esercitare taluni poteri di controllo analogo sull'operato di ATAC S.p.A., che deriverebbero, in particolare, dalla maggiore facilità di modificare le condizioni di servizio rispetto alla presunta rigidità dei rapporti con un'impresa terza, o dalla particolare sinergia che si instaura tra le parti grazie al fatto che il committente è anche socio⁷.

Si ribadisce, infine, quanto già espresso nei pareri motivati *ex* articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, inviati all'ente in data 23 maggio 2023 e 15 marzo 2024, con riguardo, innanzitutto, al contenuto dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, il quale prevede che, ai fini della scelta delle

servizio pubblico sulla base delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 non è stata materialmente possibile date le circostanze eccezionali".

⁴ Cfr. AS1910 Roma Capitale - Affidamento servizi di trasporto pubblico locale, in Boll. n. 35/2023.

⁵ Cfr. AS1995 Roma Capitale - Affidamento servizi di trasporto pubblico locale, in Boll. n. 25/2024.

⁶ Per i servizi c.d. complementari, la determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024 riporta che "le ulteriori attività amministrative necessarie alla definizione del nuovo affidamento dei servizi in argomento, secondo la normativa vigente, non potranno esaurirsi in tempi brevi", posto che ancora non è stata adottata la Relazione *ex* articolo 14 del decreto legislativo n. 201/2022. Per il servizio di trasporto pubblico locale non periferico, la determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 rende noto che, in data 19 luglio 2024, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha provveduto ad inviare alla Ragioneria Generale la proposta di Deliberazione di Assemblea Capitolina recante "affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale di linea, non periferico di superficie e di metropolitana sul territorio di Roma Capitale, ai sensi dell'art 17 del D.lgs. n. 201/2022, e approvazione delle linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed ATAC S.p.A." e che "è ragionevole ritenere che la formalizzazione del nuovo affidamento possa avvenire entro il 31 dicembre 2024".

⁷ A tali aspetti, tra l'altro, viene invece attribuita dallo stesso ente locale una rilevanza strategica e centrale rispetto alla scelta della gestione *in house* nella relazione *ex* articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022, adottata con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 159/2023 e oggetto del parere motivato AS1936 Roma Capitale - Affidamento *in house* del servizio di trasporto pubblico locale non periferico per le annualità dal 2024 al 2027, in Boll. n. 4/2024.

modalità di gestione e affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, sono applicabili, oltre alla normativa europea di settore, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, e all'articolo 17 del medesimo d.lgs. n. 201/2022 (che impongono l'obbligo di relazione sulla modalità di affidamento scelta, di motivazione qualificata per gli affidamenti *in house* e di adozione e allegazione di un Piano Economico Finanziario). La norma ha quindi portata generale e le esigenze di adattamento alla stessa valgono per tutti gli enti competenti nell'affidamento del servizio in questione.

Considerato il lungo periodo di decorrenza delle proroghe già decorse (dal 4 dicembre 2019 al 31 luglio 2024), l'ente ha potuto disporre di tutto il tempo necessario per procedere ad un affidamento del servizio tramite gara o attraverso un affidamento *in house* idoneo a garantire adeguati livelli di efficienza e opportuni benefici per la collettività, visto anche che lo stato di gestione dei servizi offerti da ATAC S.p.A. richiedeva - ai fini di un eventuale riaffidamento del servizio e ancor prima dell'entrata in vigore del decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali - un significativo miglioramento delle *performance*, in termini di qualità e di efficienza del servizio, e la risoluzione di diffuse criticità, segnalate in più sedi dalle competenti istituzioni⁸.

La circostanza per cui le attività procedurali risultavano ancora non completate al 31 luglio 2024 per il trasporto pubblico locale e al 30 giugno 2024 per i c.d. servizi complementari è quindi lungi dall'assumere natura "eccezionale" e riconferma, semmai, il forte ritardo di Roma Capitale nel porre in essere le attività prodromiche all'affidamento del servizio, anche considerato che le proroghe previste dalla normativa vigente erano state già tutte esercitate.

In virtù di quanto sopra, si ritiene che Roma Capitale abbia illegittimamente prorogato l'affidamento *in house* ad ATAC S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale e dei c.d. servizi complementari, senza attivarsi tempestivamente e diligentemente per far fronte all'esigenza di affidare i servizi in conformità alla disciplina vigente, sottraendosi così agli obblighi istruttori e motivazionali previsti dalla normativa di cui al d.lgs. n. 201/2022.

In conclusione, si ritiene che le proroghe dell'affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale non periferico e dei servizi complementari di gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale - da ultimo disposte, rispettivamente, con determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024 e con determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 - sono illegittime in quanto in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2007 e con la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, in particolare gli articoli 14, commi 2 e 3, e 17.

Le proroghe in esame configurano altresì una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei c.d. servizi complementari nel territorio di Roma Capitale tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti.

⁸ Criticità illustrate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, nel *Rapporto sulla gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Roma*, approvato con delibera n. 47/2021/GEST, e dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, nella *Relazione Annuale 2021/2022 sullo stato dei servizi pubblici locali a Roma e l'attività svolta* e nel primo volume della *Relazione Annuale 2022/2023 sullo stato dei servizi pubblici locali a Roma e l'attività svolta*, oltre che dalla stessa Autorità nel parere AS1936 *Roma Capitale - Affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale non periferico per le annualità dal 2024 al 2027*, in Boll. n. 4/2024.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, come recentemente ribadito dalla Corte di giustizia, devono considerarsi restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o disincentivino l'esercizio della libertà fondamentali garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE. Secondo la medesima giurisprudenza, le restrizioni a tali libertà possono essere esclusivamente “*giustificate da un motivo imperativo di interesse generale*”, pur rimanendo tale eventuale deroga subordinata al rispetto del principio di proporzionalità (si veda solo, da ultimo, sentenza della Corte di giustizia, 8 giugno 2023, causa C-50/21, *Prestige and Limousine SL*, nonché giurisprudenza ivi citata; secondo nota e copiosa giurisprudenza della Corte, gli stessi principi si applicano altresì alle limitazioni imposte alla libera prestazione dei servizi nell'UE). In base al citato principio di proporzionalità, ogni misura adottata dai pubblici poteri idonea a incidere sul libero gioco della concorrenza risulta giustificata solo ove si dimostri che la stessa è necessaria e adeguata rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita: nel senso che tale finalità non può trovare realizzazione attraverso misure alternative meno invasive.

Inoltre, in tema di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, la Corte ha costantemente dichiarato che, nei casi in cui una concessione presenti un interesse transfrontaliero, la sua assegnazione in assenza di trasparenza costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Tale fattispecie configura una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 49 e 56 TFUE (si veda sentenza della Corte di giustizia, 17 luglio 2008, causa C-347/06, *ASM Brescia SpA*, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, la Corte ha avuto modo di declinare tale principio statuendo che gli “*Stati membri non devono mantenere in vigore una normativa nazionale che consente l'attribuzione di concessioni di pubblici servizi senza gara, giacché una simile attribuzione viola gli artt. 43 CE o 49 CE o i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza*” (sentenza Corte di giustizia, 13 ottobre 2005, causa C-458/03, *Parking Brixen GmbH*, punti 52 e 13; si veda anche sentenza Corte di giustizia, settembre 2005, causa C-260/04, Commissione/Italia, punto 25). In altri termini, il rinnovo di una concessione esistente in assenza di una procedura di gara e di un'adeguata pubblicità costituisce una violazione delle libertà fondamentali garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE (si vedano conclusioni dell'Avvocato Generale M. Poiares Maduro, 24 aprile 2008, causa C-347/06, punto 38).

Nello stesso senso, la giurisprudenza amministrativa nazionale ha da tempo largamente aderito all'indirizzo che ritiene necessario “*applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza derivanti dalla direttiva 123/2006*” (Consiglio di Stato, 18 novembre 2019, sentenza n. 7874; nonché, *ex multis*, Consiglio di Stato, 25 settembre 2009, sentenza n. 5765 e 3 ottobre 2017, sentenza n. 4614). Anche di recente è stata rilevata l'esigenza che l'azione della Pubblica Amministrazione sia rispondente all'esigenza di tutela della concorrenza tra le imprese, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento, *par condicio*, imparzialità, non discriminazione e trasparenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, 17 febbraio 2023, sentenza n. 1671 e 1° marzo 2023, sentenza n. 2192).

Ebbene, emerge *per tabulas* come la condotta in esame di Roma Capitale configuri una violazione di tali articoli, laddove le restrizioni della concorrenza e delle libertà garantite dal Trattato non sono in alcun modo giustificate con apprezzabili interessi pubblici coincidenti con quelli individuati dalla giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia. Al contrario, nel caso di specie l'indebita

limitazione della libertà di accesso al mercato (come rilevata dall'Autorità per le considerazioni prima svolte) si traduce in una posizione di privilegio dell'operatore ivi presente, priva di una ragionevole giustificazione sotto il profilo dell'interesse pubblico, anche considerati i risultati raggiunti nelle precedenti gestioni.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, Roma Capitale dovrà comunicare all'Autorità, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali che sottendono alle normative violate, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento di Roma Capitale al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avente ad oggetto la determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024 e la determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, di estensione della durata dei vigenti contratti con ATAC S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale e i servizi complementari.

L'Autorità, il 6 agosto 2024, ha deliberato di rendere un parere motivato a Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, in merito alle determinazioni dirigenziali n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 e n. QG/879/2024 del 21/06/2024, con le quali il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, dando ulteriore attuazione al mandato conferitogli con Memoria di Giunta Capitolina n. 93 del 21 dicembre 2023, ha esteso la durata dei vigenti contratti con ATAC S.p.A. rispettivamente per il servizio di trasporto pubblico locale non periferico e per i servizi complementari di gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale.

L'Autorità ha ritenuto che tali determinazioni siano illegittime in quanto prive di copertura normativa e in contrasto con la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, in particolare gli articoli 14, commi 2 e 3, e 17, oltre che con l'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2007. Le proroghe in esame configurano, altresì, una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e servizi complementari nel territorio di Roma Capitale tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti.

Con un ritardo di due settimane rispetto al termine normativamente previsto – che nel caso di specie era scaduto lo scorso 7 ottobre – in data 21 ottobre 2024, Roma Capitale ha fatto pervenire un riscontro al parere motivato, nel quale dichiara che i provvedimenti emessi con gli atti contestati non

sono da considerarsi proroghe e che gli stessi si sono resi necessari esclusivamente per esigenze di bilancio di Roma Capitale.

Tanto appreso, mancando in ogni caso i presupposti emergenziali per l'adozione degli atti di cui in oggetto, l'Autorità ha preso atto del mancato adeguamento dell'Ente al parere motivato del 6 agosto 2024, trasmesso in data 8 agosto 2024, e pertanto ha deliberato, nella riunione del 22 ottobre 2024, di proporre ricorso al TAR del Lazio contro le deliberazioni in oggetto.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12254 - HYUNDAI-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO

Provvedimento n. 31351

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2024;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 r e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il proprio provvedimento n. 30267 del 19 luglio 2022 (di seguito, "Provvedimento"), adottato nell'ambito del procedimento PS/12254 - "*Hyundai-presentazione prezzi offerte auto*", con il quale l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti della società Hyundai Motor Company Italy S.r.l., ai sensi dell'articolo 27 comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dal Professionista, senza accertare l'infrazione;

VISTA la comunicazione del 27 agosto 2024, integrata il 23 settembre e l'11 ottobre 2024 (cumulativamente anche "Istanza"), con cui Hyundai Motor Company Italy S.r.l. ha proposto la revisione degli impegni, presentati in versione consolidata il 9 giugno 2022 (di seguito, "Impegni") e resi vincolanti con il Provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Hyundai Motor Company Italy S.r.l. in qualità di professionista (di seguito anche "HMCI" o il "Professionista"), ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo.

II. L'ISTANZA DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI RESI OBBLIGATORI CON IL PROVVEDIMENTO N. 30267 DEL 19 LUGLIO 2022.

2. L'Istanza ha a oggetto una parziale modifica degli Impegni, motivata con riferimento alla nuova scelta aziendale di HMCI di portare a conoscenza del consumatore, fin dal primo contatto, gli elementi essenziali delle offerte con finanziamento riguardanti i veicoli a marchio Hyundai.

3. In particolare, nell'Istanza, il Professionista propone le seguenti modifiche agli Impegni:

(i) di inserire i principali elementi che caratterizzano le offerte con finanziamento dei veicoli Hyundai nella pagina del proprio sito, ove si verifica il primo contatto con il consumatore. In tale pagina, saranno indicate, contestualmente e con pari evidenza grafica, le informazioni riguardanti il

numero e l'importo delle rate, l'anticipo, il valore futuro garantito (coincidente con la *maxi*-rata finale), il TAN e il TAEG, nonché, ove sia indicato il prezzo promozionale di partenza, anche l'importo totale dovuto per il finanziamento;

(ii) di indicare, quando il prezzo promozionale dei veicoli Hyundai sia accompagnato dal *claim* “*Tua da...*”, , nella predetta pagina del sito di primo contatto del consumatore con l'offerta, anche le condizioni per accedere a tale prezzo (ad esempio, finanziamento, permuta o rottamazione ecc.) e i relativi oneri finanziari.

(iii) di inserire, nella pagina del sito di primo contatto con il consumatore (i cui contenuti sono descritti al precedente punto *(i)*), un rinvio ad altra pagina del sito, tramite l'espressione “*Scopri di più*” o simili. Quest'ultima pagina *web* conterrà tutte le informazioni economiche sull'offerta e precisamente, nel seguente ordine:

(a) la riproduzione della pagina di primo contatto con il consumatore, di cui al precedente punto *(i)* (con le informazioni economiche essenziali sull'offerta ivi presenti);

(b) le informazioni su altre componenti di prezzo/sconti riguardanti l'offerta pubblicizzata (ad esempio, ipotesi di permuta, rottamazione e finanziamento, prezzo di listino, “*Hyundai Promo Finanziaria*”, importo del “*Vantaggio Totale Cliente (Grazie al contributo di Hyundai Italia e delle Concessionarie aderenti)*”, prezzo in promozione con finanziamento e senza finanziamento, ecc.) ulteriori ad anticipo, numero e importo delle rate mensili, valore futuro garantito e importo totale dovuto per il finanziamento (queste ultime informazioni saranno comunque riprodotte nella citata pagina). In particolare, l'importo totale dovuto dal consumatore, indicato nella predetta pagina, potrà includere anche la polizza assicurativa furto e incendio facoltativa, ove prevista nelle offerte pubblicizzate;

(c) la nota legale riguardante le informazioni di dettaglio sull'offerta;

(iv) di riservarsi la possibilità, con riguardo alle comunicazioni commerciali diffuse sui canali *social* (tramite video e *post*) e su siti *internet* terzi tramite *banner*, di indicare al primo contatto col consumatore, contestualmente e con pari evidenza grafica, le seguenti informazioni: numero e importo delle rate, anticipo, valore futuro garantito, TAN e TAEG e l'importo totale dovuto per il finanziamento, ove sia indicato il prezzo promozionale di partenza. Nell'ambito di queste comunicazioni commerciali diffuse tramite *social* o *banner* su siti terzi, sarà inserito - con l'espressione “*Scopri di più*” o simili - un rinvio alla pagina del sito di HMCI descritta *sub (iii)*, ove saranno riportate le informazioni sopra indicate;

(v) di mantenere e aggiornare sul proprio sito un video per il consumatore sulla struttura dei finanziamenti, secondo quanto previsto nella versione originaria degli Impegni.

(vi) di mantenere e aggiornare un piano di formazione e linee guida per il personale coinvolto nella gestione della pubblicità (*on line* e *off line*) basati sugli Impegni aggiornati nei termini sopra indicati.

4. Ai fini di quanto sopra riportato *sub (i)* e *(iii)* per il sito di HMCI, il Professionista indica che per “*pagina del sito [ove] si verifica il primo contatto col consumatore relativamente all'offerta interessata*” si intende sia la home page, sia “*la pagina di atterraggio [ove] l'utente del sito arrivi attraverso una qualsiasi voce del menu del sito, o attraverso qualsiasi link interno al sito o esterno allo stesso (ad esempio, contenuto in un banner o in un post divulgato attraverso social network)*”.

5. Inoltre, HMCI ritiene che, nella versione originaria degli Impegni, l'informazione sul costo totale del finanziamento fosse collegata all'indicazione del prezzo promozionale di partenza. In proposito, HMCI ribadisce il proprio impegno a indicare il costo totale del finanziamento ove sia pubblicizzato

il prezzo promozionale di partenza; diversamente ove il prezzo promozionale di partenza non sia pubblicizzato, il Professionista ritiene che l'informazione sul costo totale del finanziamento non debba essere indicata.

6. La proposta di modifica degli Impegni è a tempo indeterminato e, in caso di accoglimento dell'Istanza, HMCI attuerà le modifiche sopra indicate entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di modifica degli Impegni.

III. VALUTAZIONI

7. La proposta di modifica degli Impegni presentata dal Professionista risulta accoglibile, essendo coerente alla *ratio* del Provvedimento volta a evidenziare, sin dal primo contatto con il consumatore, gli elementi essenziali delle offerte di acquisto di veicoli con finanziamento o *leasing* e un prezzo che comprenda oneri finanziari o spese.

8. In particolare, tramite l'Istanza, il Professionista manifesta la propria volontà di "anticipare" le informazioni economiche essenziali per il consumatore sul costo della vettura e sulle modalità di pagamento nel tempo (anticipo, numero e importo mensile delle rate, *maxi*-rata finale, TAN, TAEG e importo totale per il finanziamento ove sia indicato il prezzo promozionale) al primo contatto con il consumatore, che potrà avvenire tramite:

(i) la *home page* del sito di HMCI oppure una pagina di atterraggio del predetto sito cui il consumatore arrivi da una qualsiasi voce del *menu* del sito o da un *link* interno al sito o esterno a esso (anche *banner* o *post* diffusi tramite *social network* o su siti terzi);

(ii) video e *post* diffusi su canali *social* e/o *banner* diffusi su siti *internet* terzi.

In entrambi questi casi, saranno immediatamente indicate al consumatore, contestualmente e con pari evidenza grafica, le voci di costo essenziali sopra indicate¹ e sarà possibile accedere a un'ulteriore pagina del sito di HMCI (ad esempio, tramite il tasto "*Scopri di più*" o simili) ove saranno indicate, in modo completo e per esteso, tutte le informazioni economiche riguardanti l'offerta con finanziamento, oltre alle c.d. "*Note legali*", secondo quanto indicato *sub (iii)* del precedente paragrafo.

9. Infine, appare coerente alla *ratio* del Provvedimento che il Professionista, sempre in occasione del primo contatto con il consumatore, possa alternativamente indicare il prezzo promozionale di partenza accompagnato dal dato dell'importo totale dovuto per il finanziamento oppure nessuno di queste due informazioni.

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà delle modifiche proposte da Hyundai Motor Company Italy S.r.l. agli Impegni, nei termini sopra indicati, ai sensi dell' articolo 27 comma 7 del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

Tutto ciò premesso e considerato

¹ Cioè, anticipo, numero e importo mensile delle rate, *maxi*-rata finale, TAN, TAEG e importo totale per il finanziamento ove sia indicato il prezzo promozionale.

DELIBERA

a) di rendere obbligatorie, per la società Hyundai Motor Company Italy S.r.l., le modifiche proposte, nei termini sopra indicati, agli impegni allegati al provvedimento n. 30267 del 19 luglio 2022, come descritte nel Formulário allegato al presente provvedimento - pervenuto in versione definitiva il 23 settembre 2024 (e secondo quanto precisato in data 11 ottobre 2024) - di cui costituisce parte integrante;

b) che la società Hyundai Motor Company Italy S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12727 - RAPTOR 4X4-CREDIT CARD SURCHARGE*Provvedimento n. 31355*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2024;

SENTITO la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 4 aprile 2024, con la quale è stato avviato il procedimento PS12727 nei confronti di Saglietti S.r.l.;

VISTA la propria decisione del 31 luglio 2024, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento in questione;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Saglietti S.r.l. (C.F. e P. IVA 00506890094), in qualità di professionista (di seguito, "Professionista", "Società" o "Saglietti"), ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, attivo nella produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoricambi, accessori, macchine utensili e parti speciali per auto, anche attraverso il sito *web*: <https://raptor4x4.it/>. Saglietti, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ha realizzato ricavi per 7,076 milioni di euro¹.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento ha a oggetto la condotta posta in essere da Saglietti "a partire dal 2021", consistente nell'addebito di un costo aggiuntivo in caso di pagamento con carta di credito/debito o Paypal degli acquisti effettuati dai consumatori sul sito <https://raptor4x4.it/> di cui risulta essere il proprietario (di seguito, "Sito").

3. In particolare, sulla base di una segnalazione e di verifiche effettuate d'ufficio², è emerso che il Professionista, al termine del processo di acquisto *online* sul Sito di pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, addebiti, in aggiunta al prezzo inizialmente indicato, un costo ulteriore di 3 euro per i pagamenti effettuati con carta di credito/debito e di 8 euro per quelli effettuati attraverso PayPal.

¹ Cfr. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

² Cfr. doc. nn. 1 e 2.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

4. Sulla base delle richiamate evidenze il 4 aprile 2024 è stato comunicato a Saglietti l'avvio del procedimento istruttorio PS12727³, per verificare la possibile violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo in relazione all'applicazione di un sovrapprezzo a carico del consumatore in caso di pagamento con carta di credito/bancomat o tramite PayPal degli acquisti effettuati sul Sito (c.d. *credit card surcharge*).

5. In data 29 aprile 2024, è pervenuta da parte del Professionista una memoria difensiva, successivamente integrata il 16 maggio, comprensiva di una proposta di impegni e di un'istanza di audizione che si è svolta in data 16 maggio 2024⁴. Gli impegni sono stati rigettati dall'Autorità nella riunione del 9 luglio 2024, in ragione del ricorrere dell'interesse all'accertamento dell'eventuale infrazione.

6. In data 18 luglio 2024, sono stati svolti rilievi d'ufficio sul Sito, acquisendo agli atti del procedimento le pertinenti pagine *web*⁵.

7. In data 25 luglio 2024, è stata comunicata a Saglietti la data di conclusione della fase istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁶.

8. In data 3 settembre 2024, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4, del Regolamento, che è pervenuto il successivo 27 settembre⁷.

2) *Le evidenze acquisite*

9. Sulla base dei rilievi d'ufficio e della denuncia pervenuta all'Autorità, è emerso che, all'atto del pagamento di un prodotto acquistato sul Sito, solo in caso di scelta della carta di credito/debito o di PayPal come strumento di pagamento, veniva aggiunto rispettivamente l'importo di 3 euro e 8 euro a titolo di spese di commissione⁸.

10. In proposito, il Professionista ha dichiarato che le spese di commissione per l'uso della carta di credito/debito o di PayPal sono state introdotte sul Sito "*a partire dal 2021*" (figure nn. 1 e 2). La commissione di 3 euro prevista nel 2021, in caso di utilizzo della carta di credito/debito, è rimasta invariata, mentre la commissione prevista in caso di pagamento con PayPal, pari a 6 euro nel 2021, è stata aumentata ad 8 euro nel 2022⁹.

11. A far data dal 4 aprile 2024, ossia dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il Professionista ha provveduto a modificare il Sito in via definitiva, "*eliminando*

³ Cfr. doc. n. 3.

⁴ Cfr. docc. nn. 5 e 9.

⁵ Cfr. doc. n. 12.

⁶ Cfr. doc. n. 13.

⁷ Cfr. docc. nn. 15 e 16.

⁸ Cfr. docc. n. 1 e 2.

⁹ Cfr. doc. n. 5. Si riporta la seguente dichiarazione presente nella memoria inviata dalla Società: "*La società precisa che l'applicazione di costi aggiuntivi, colle modalità contestate, è avvenuta a partire dal 2021.*".

ogni diversificazione di pagamento per tutti i servizi offerti a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata” (figure nn. 3 e 4)¹⁰.

Figura n. 1: Schermata per pagamento con carta di credito/bancomat prima dell’avvio del procedimento¹¹

PAGAMENTO

Sei già un cliente? [Fai clic qui per accedere](#)

Hai un codice promozionale? [Fai clic qui per inserire il tuo codice promozionale](#)

Dettagli di fatturazione

Nome

Cognome

Nome della società (opzionale)

Paese/regione

Via e numero

Via/Piazza e Numero Civico

Appartamento, suite, unità, ecc. (opzionale)

C.A.P.

Città

Il tuo ordine

Prodotto	Subtotale
CINGHIA DISTRIBUZIONE SUZUKI SAMURAI 1.3 x 1	9,00€
Subtotale	9,00€
Pagamento con carta	3,00€
Totale	12,00€ (inclusi 1,00€ IVA)

Carta di credito/carta di debito

Numero carta

Scadenza

CVC

¹⁰ Cfr. *ibidem*.

¹¹ Cfr. doc. n. 2.

Figura n. 2: schermata per pagamento tramite Paypal prima dell'avvio del procedimento¹²

The screenshot shows the 'PAGAMENTO' page on the Raptor 4.4 website. The page is divided into two main columns. The left column, 'Dettagli di fatturazione', contains input fields for Name, Surname, optional company name, Country/Region (set to Italy), Address, optional apartment, C.A.P., and City. The right column, 'Il tuo ordine', displays a table of items and payment options. A red arrow points to the 'Pagamento con PayPal' option, which is selected. Another red arrow points to the 'Pay via PayPal' button at the bottom of the payment options.

Prodotto	Subtotale
CINGHIA DISTRIBUZIONE SUZUKI SAMURAI 1.3 x 1	9,00€
Subtotale	9,00€
Pagamento con PayPal	9,00€
Totale	17,00€ (inclusi 1,62€ IVA)

Payment options: Carta di credito/carta di debito, Bonifico bancario, Pagamento alla consegna, PayPal. A yellow button at the bottom says 'Pay via PayPal'.

Figura n. 3: schermata per pagamento dopo l'avvio del procedimento¹³

The screenshot shows the 'PAGAMENTO' page on the Raptor 4.4 website after the procedure has started. The layout is similar to Figure 2, but the 'Il tuo ordine' section now shows a different product: 'CINGHIA DI DISTRIBUZIONE Y60 E Y61 x 1' with a subtotal of 19,00€. The 'Pagamento con PayPal' option is still selected, and the 'Pay via PayPal' button is now highlighted in yellow. A checkbox for 'Ho letto e accetto termini e condizioni del sito web' is visible below the payment options.

Prodotto	Subtotale
CINGHIA DI DISTRIBUZIONE Y60 E Y61 x 1	19,00€
Subtotale	19,00€
Totale	19,00€ (inclusi 1,62€ IVA)

Payment options: Carta di credito/carta di debito, Bonifico bancario, Pagamento alla consegna, PayPal. A yellow button at the bottom says 'Pay via PayPal'.

Additional text: 'I tuoi dati personali saranno utilizzati per elaborare il tuo ordine, supportare la tua esperienza su questo sito web e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy.' and a checkbox 'Ho letto e accetto termini e condizioni del sito web'.

¹² Cfr. *ibidem*.

¹³ Cfr. doc. n. 12.

12. Nel periodo 2021-2023, sono state effettuate dai consumatori sul Sito [5.000-50.000]* transazioni per un importo totale di [3-10 milioni di euro], di cui [5.000- 10.000] transazioni ([10-50] %) sono state pagate con carta di credito/debito o con Paypal per un importo complessivo di [1-8 milioni di euro] (il [10-50] % rispetto all'importo totale delle transazioni *online*). Il totale delle commissioni incassate da Saglietti nel periodo 2021-2023 sugli acquisti effettuati dai consumatori sul Sito tramite carta di credito/debito e PayPal è stato pari a [5.000- 50.000] euro al netto dell'IVA¹⁴.

3) Le argomentazioni del Professionista

13. Nella memoria difensiva del 29 aprile 2024¹⁵, il Professionista ha dichiarato di aver immediatamente modificato il Sito al ricevimento della comunicazione di avvio del 4 marzo 2024, comprovando quindi la propria assoluta buona fede in relazione alla condotta contestata. La Società ha rappresentato, inoltre, che il contenuto in contestazione, *online* durante l'anno 2021, sarebbe stato inserito a seguito di un intervento effettuato da un soggetto terzo che aveva incaricato sia della sua realizzazione che della verifica di conformità alla normativa vigente del contenuto inserito (*legal disclaimer*)¹⁶.

14. Il Professionista ha anche precisato che la propria attività è diretta principalmente ai professionisti e grossisti del settore degli autoricambi, accessori, macchine utensili e parti speciali per automobili: la vendita diretta a privati o consumatori rappresenta, infatti, un'attività marginale rispetto al suo *core business*, pari a circa il [10-40] % del fatturato totale.

15. “*Proprio in ragione di tale aspetto e in ragione del fatto che il sistema bancario e gli intermediari finanziari applicano ai venditori (e quindi all'esponente) commissioni e costi di assoluto rilievo per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi rispetto al bonifico bancario, [la Società] riteneva corretto nell'ambito di un corretto rapporto professionale, non procedere a un aumento del prezzo nel caso di vendita a privati, inserendo in tale prezzo i costi delle transazioni a lei applicate per i pagamenti attraverso carta di credito o PayPal*”.

16. Il Professionista ha, inoltre, rappresentato che con tali commissioni, avrebbe “*limitato di ca. il [20-70] % i costi sostenuti per consentire ai propri clienti il pagamento con tali strumenti*”. Invece di addebitare parte di tali costi ai propri clienti, avrebbe potuto aumentare il prezzo dei prodotti in maniera corrispondente e, precisamente, del [3-10] %, ma in questo caso si sarebbe trovato fuori dal mercato europeo, in considerazione del fatto che gli esercenti europei, al di fuori dell'Italia, sono molto più competitivi per i minori costi delle transazioni applicati dai singoli Paesi dell'Unione europea.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹⁴ Cfr. doc. n. 5.

¹⁵ Cfr. *ibidem*.

¹⁶ Cfr. *ibidem*: “*Il consulente incaricato per la realizzazione del sito aveva fornito consigli e direttive di natura legale all'esponente, anche in riferimento a una generica conformità alla normativa applicabile alle vendite online [...] la pagina relativa alle modalità di pagamento, [...] veniva strutturata dall'appaltatore colle modalità contestate, senza effettuare sul tema alcuna osservazione in ordine alla sua possibile anti giuridicità*”.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite *internet*, il 3 settembre 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e 4, del Regolamento¹⁷.

18. L'AGCOM, con parere pervenuto il 27 settembre 2024, ha ritenuto che *internet* costituisca un mezzo di comunicazione idoneo a esercitare "un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti utilizzati dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzata"¹⁸.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

19. Il procedimento in esame concerne l'illiceità della condotta, posta in essere da Saglietti, consistente nella previsione e concreto addebito a carico dei consumatori di un supplemento di prezzo direttamente correlato alla scelta del mezzo per il pagamento degli acquisti effettuati sul suo sito *internet*, in contrasto con l'articolo 62 del Codice del consumo (c.d. *credit card surcharge*). Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento risulta, infatti, che il Professionista abbia imposto ai consumatori che effettuavano acquisti sul suo Sito, di sostenere spese di commissione in caso di pagamento con carta di credito/debito o PayPal.

20. Tale condotta integra una violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo, che espressamente vieta ai professionisti di "imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti". Il richiamato divieto prescinde dalla natura e/o qualifica formale del sovrapprezzo richiesto dal venditore, essendo vietata qualunque differenziazione del prezzo del bene/servizio in funzione della scelta del consumatore tra i diversi strumenti di pagamento disponibili.

21. La circostanza che la Società abbia incaricato un terzo soggetto per la realizzazione del Sito e per la verifica della conformità alla normativa vigente dei suoi contenuti non la solleva dalla responsabilità per la condotta contestata che, sotto questo profilo, permane a titolo di *culpa in eligendo* del curatore del Sito. La contrarietà della condotta contestata alla prescrizione dell'articolo 62 del Codice del consumo non può neppure essere superata dal preteso intento del Professionista di rendere trasparente al consumatore il fatto che il costo aggiuntivo addebitatogli è il mero ribaltamento dei costi che ha sopportato per rendergli disponibile il mezzo di pagamento prescelto, posto che il divieto di cui all'articolo 62 è assoluto in quanto, nel recepire la direttiva (UE) n. 2015/2366, il legislatore italiano non ha previsto eccezioni¹⁹.

22. In conclusione, quindi, la previsione e la concreta applicazione da parte di Saglietti di un costo aggiuntivo per i pagamenti effettuati con carta di credito/debito o PayPal per l'acquisto *online* dei prodotti offerti sul suo Sito, integra una violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo.

¹⁷ Cfr. doc. n. 15.

¹⁸ Cfr. doc. n. 16.

¹⁹ Cfr. l'articolo 2, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 281/2017, che modifica il comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 11/2010 disponendo che "Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento".

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

23. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la condotta scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

24. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

25. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame: (i) della dimensione economica del Professionista, preso atto che i ricavi della Società per il 2023 ammontano a oltre 7 milioni di euro²⁰. Si considera, altresì, il fatto che il *credit card surcharge* addebitato ai consumatori che hanno effettuato acquisti *online* sul Sito nel periodo 2021-2023, con carta di credito/debito o tramite PayPal, è stato complessivamente pari a [5.000- 50.000] euro al netto dell'IVA²¹; (ii) della natura della violazione che si presta a pregiudicare l'obiettivo unionale di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti; (iii) della diffusione della condotta e, in particolare, del fatto che l'impresa opera nel settore della componentistica per autoveicoli anche attraverso il sito *web* e, dunque, promuove e consente l'acquisto dei propri prodotti tramite un mezzo suscettibile di raggiungere potenzialmente un numero considerevole di consumatori.

26. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la condotta è stata posta in essere "a partire dal 2021" e si è conclusa il 4 aprile 2024.

27. Sulla base di tali elementi e al fine di assicurare alla sanzione efficacia deterrente, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Saglietti S.r.l. nella misura pari a 40.000 € (quarantamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame consistente nella previsione e applicazione di costi per l'uso di determinati strumenti di pagamento, risulta in violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Saglietti S.r.l., in qualità di proprietaria del sito *e-commerce* <https://raptor4x4.it/>, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una condotta in violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo e ne vieta la reiterazione;

²⁰ Cfr. bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

²¹ Cfr. doc. n. 5.

b) di irrogare a Saglietti S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (quarantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata dovrà essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

IP367 - MULPOR-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY

Avviso di proroga del termine per la conclusione del procedimento

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di proroga del termine per la conclusione del procedimento IP367 - *Mulpor-International Fairs Directory*, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*, adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411.

La pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, commi 2 e 3, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione alla società IBCM International Business Convention Management Ltd del provvedimento di avvio del procedimento, effettuato in data 14 dicembre 2023 mediante richiesta di collaborazione all'Ambasciata d'Italia a Nicosia (Cipro). L'Ambasciata ha rappresentato, infatti, che non è stato possibile notificare l'atto presso la sede di registrazione della società.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport del Dipartimento tutela del consumatore - 2 e il riferimento IP367.

IP367 - MULPOR-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY

Comunicazione di proroga del termine per la conclusione del procedimento

OGGETTO: proroga del termine di conclusione del procedimento IP/367, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411.

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 28 novembre 2023, nei confronti delle società Mulpor Company S.r.l. e IBCM International Business Convention Management Ltd., si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 5 novembre 2024, ha deliberato di prorogare di cinquantanove (59) giorni il termine di conclusione del procedimento, al fine di dare seguito agli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento. Pertanto, il termine di conclusione del procedimento è prorogato al **17 gennaio 2025**.

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXIV- N. 43 - 2024

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
